

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1358-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TAGLIAMONTE)

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro delle Finanze
e col Ministro dei Trasporti**

(V. Stampato Camera n. 2030)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada firmato a Nicosia il 2 maggio 1981 e dello scambio di note interpretativo effettuato sempre a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986.

Accordo e scambio di note entreranno in vigore trenta giorni dopo che le Parti Contraenti si saranno notificate per via diplomatica l'esecuzione delle procedure di approvazione e ratifica.

La durata dell'accordo è fissata in un anno. La validità è prorogata di anno in anno, fatta salva la facoltà di denuncia da parte dell'uno o dell'altro Contraente tre mesi prima della scadenza del periodo in corso.

Scopo dell'accordo - che corrisponde al desiderio di sviluppare rapporti amichevoli fra i due Paesi - è quello di regolare e facilitare il trasporto di merci e il transito fra e nei rispettivi territori. È previsto un regime di autorizzazione, sulla base di un contingente globale uguale per le due Parti, e di una serie di clausole che fissano il tipo di veicolo, la possibilità di carico sulla via del ritorno,

l'autorità che rilascia le autorizzazioni, i moduli e la documentazione necessaria.

Sono altresì disciplinati gli obblighi dei conducenti, l'impiego del combustibile e del carburante contenuti nei serbatoi, il pagamento di imposte e tasse, i documenti da esibire, le eventuali sanzioni in caso di infrazioni. I problemi derivanti dall'autotrasporto tra i due Paesi saranno esaminati da una speciale Commissione mista che si riunirà a turno sul territorio italiano o cipriota.

Le note verbali che, come indicato all'inizio, i due Paesi si sono scambiati il 28 marzo e il 10 aprile 1986, riguardano l'interpretazione degli obblighi di cui all'articolo 12 dell'accordo in merito alle esenzioni doganali che «in nessun caso possono essere superiori alle esenzioni stabilite dalla legislazione italiana in conformità agli obblighi assunti nei confronti della CEE».

Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1988 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 ottobre 1988. La Commissione affari esteri raccomanda, pertanto, all'Assemblea di volerlo, a sua volta, approvare.

TAGLIAMONTE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

19 aprile 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

1º marzo 1989

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981 e lo scambio di note interpretativo effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 24 dell'accordo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.